

Il sistema delle competenze

Indice

- **Il principio di attribuzione**
- **Le competenze esclusive**
- **Le competenze concorrenti**
- **Le competenze di coordinamento**
- **Le competenze ripartite (o complementari)**
- **La competenza nel settore della PESC**
- **La restituzione delle competenze agli Stati membri**
- **La clausola di flessibilità**
- **Le modalità di esercizio delle competenze**
- **Le forme di integrazione differenziata nell'UE**
- **Le cooperazioni tra Stati membri al di fuori del quadro giuridico dell'UE**

Il principio di attribuzione

Art. 5 TUE

“1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.

Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. (...)”

- Il principio è ribadito nella **Dichiarazione 18 relativa alla delimitazione delle competenze** allegata al Trattato di Lisbona

Art. 2, par. 6, TFUE

“La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore”

Le competenze esclusive

Settori di competenza esclusiva (**art. 3 TFUE**):

- unione doganale
- definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno
- politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro
- conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca
- politica commerciale comune

Art. 2, par. 1, TFUE

Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.

- **Corte di Giustizia, causa 269/80, *Tymen*:**

Quando autorizzati dall'UE ad esercitare una competenza esclusiva, gli Stati membri agiscono “in veste di gestori dell'interesse comune”

- **Corte di Giustizia, causa 804/79, *Commissione c. Regno Unito*:**

Laddove l'UE tardasse ad esercitare una competenza esclusiva, ciò non avrebbe “la conseguenza di restituire agli Stati membri la competenza e la libertà d'azione unilaterale in quel settore”

Una competenza dell'UE può essere restituita agli Stati membri solo tramite la procedura di revisione ordinaria dei trattati (art. 48 TUE)

Le competenze concorrenti

L'art. 4 TFUE elenca solo i principali settori in cui l'UE una competenza concorrente con quella degli Stati membri:

- a) mercato interno
- b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato
- c) coesione economica, sociale e territoriale
- d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare
- e) ambiente
- f) protezione dei consumatori
- g) trasporti,
- h) reti transeuropee
- i) energia
- j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia
- k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato

Art. 2, par. 2, TFUE

“Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria”

Corte di Giustizia, causa 14/68, *Wilhelm*

Laddove e dal momento in cui l'UE abbia agito, l'azione statale diventa ammissibile solo in quanto non pregiudichi l'uniforme applicazione delle norme dell'Unione e il pieno effetto dei provvedimenti adottati in applicazione delle stesse

Protocollo 28 sull'esercizio della competenza concorrente

“quando l'Unione agisce in un determinato settore, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall'atto dell'Unione in questione e non copre pertanto l'intero settore”

La libertà di cui godranno gli Stati nell'esercizio della loro competenza dipenderà dalla portata della regolamentazione che le istituzioni decideranno di dare alla materia, portata che può essere imposta dal trattato (es. nell'ambito della tutela dell'ambiente e della protezione dei consumatori l'armonizzazione delle legislazioni nazionali deve limitarsi ad una regolamentazione minima) o essere lasciata alla libera determinazione delle istituzioni, fino anche ad erodere, in principio, l'intera competenza degli Stati membri.

Competenze concorrenti *sui generis*

- **Art. 4, par. 3, TFUE**

Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

- **Art. 4, par. 4, TFUE**

Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Le competenze di coordinamento

Art. 5 TFUE

“1. Gli Stati membri coordinano le loro **politiche economiche** nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.

2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle **politiche occupazionali** degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.

3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle **politiche sociali** degli Stati membri”.

Le competenze ripartite (o complementari)

Art. 6 TFUE

L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

- a) tutela e miglioramento della salute umana,
- b) industria,
- c) cultura,
- d) turismo,
- e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport,
- f) protezione civile,
- g) cooperazione amministrativa.

Sia per le competenze di coordinamento che per quelle ripartite

- **Art. 2, par. 5, TFUE**

In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

La competenza nel settore della PESC

- **Art. 2, par. 4, TFUE**
“L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
- **Titolo V del TUE** (*rinvio*)

La restituzione delle competenze agli Stati membri

Procedura di revisione ordinaria dei Trattati

Art. 48, par. 2, TUE: “Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati”.



Unica procedura utilizzabile per
la **restituzione di competenze esclusive dell'UE** agli Stati membri

Restituzione di competenze concorrenti senza modifica dei Trattati istitutivi

Si ha una «restituzione di competenze concorrenti» a favore degli Stati membri ogni volta che le istituzioni UE decidono di abrogare atti legislativi e normativi e decidono di non disciplinare più un determinato ambito settoriale.



- **Non esiste una procedura tesa a gestire una «restituzione di competenze concorrenti».**
- **Il Consiglio può stimolare l’iniziativa della Commissione attraverso la procedura dell’art. 241 TFUE:** “Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.

- **Dichiarazione 18 relativa alla delimitazione delle competenze:**

“Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui **l'Unione** non ha esercitato la propria o **ha deciso di cessare di esercitarla**. Quest'ultimo caso si verifica quando le competenti **istituzioni dell'Unione decidono di abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**. Il Consiglio può chiedere, su iniziativa di uno o più dei suoi membri (rappresentanti degli Stati membri) e in conformità dell'articolo 241 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione di presentare proposte per abrogare un atto legislativo. La conferenza si compiace che la Commissione dichiari che presterà particolare attenzione a queste richieste”

La clausola di flessibilità

Art. 308 TCE

Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.



Esempi di utilizzo:

- adozione di azioni a **tutela dell'ambiente**, quando questo settore non era ancora oggetto di una specifica attribuzione di competenza, correlandole al più generico obiettivo CE di «promozione di uno sviluppo armonioso delle attività economiche al suo interno»
- adozione di atti in materia di **protezione civile**, per il quale il TCE attribuiva una competenza alla Comunità senza regolarne in concreto le modalità di esercizio

Limiti di applicazione previsti dalla Corte di Giustizia:

- Parere 2/94: “costituendo parte integrante di un ordinamento istituzionale basato sul principio dei poteri attribuiti, non può costituire il fondamento per ampliare la sfera dei poteri della Comunità al di là dell'ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni del Trattato, ed in particolare di quelle che definiscono i compiti e le azioni della Comunità. Essa non può essere in ogni caso utilizzata quale base per l'adozione di disposizioni che condurrebbero sostanzialmente, con riguardo alle loro conseguenze, a una modifica del Trattato che sfugga alla procedura all'uopo prevista nel Trattato medesimo”
- Causa 45/86, *Commissione c. Consiglio*: si può far ricorso all'articolo in esame solo quando nessun'altra disposizione del trattato attribuisce alle istituzioni la competenza necessaria per l'emanazione dell'atto

**La nuova formulazione della clausola di flessibilità:
Art. 352 TFUE**

“1. Se **un'azione dell'Unione appare necessaria**, nel quadro delle politiche definite dai trattati, **per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati** senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo. (...)”

Limiti di applicazione previsti dall'art. 352 TFUE

“3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.

4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 40, secondo comma, del trattato sull'Unione europea”.

Le modalità di esercizio delle competenze

- a) Principio di proporzionalità**
- b) Principio di sussidiarietà**
- c) Principio di leale cooperazione**

a) Principio di proporzionalità

Art. 5, par. 4, TUE

“In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”.

- Il principio di proporzionalità comporta una valutazione circa la congruità dei mezzi impiegati rispetto all'obiettivo perseguito e implica che tali mezzi devono essere limitati a quelli occorrenti per il raggiungimento dell'obiettivo in questione. Ove i mezzi dell'UE fossero ultronei, eccessivi rispetto all'obiettivo, l'atto emanato sarebbe illegittimo e suscettibile di dichiarazione di nullità da parte della Corte di Giustizia.
- Gli atti normativi devono essere graduate rispetto all'obiettivo, devono avere la minore obbligatorietà possibile. Così, se non è indispensabile un regolamento (obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile), dovrà emanarsi una direttiva (obbligatoria solo per il risultato da raggiungere); e se non è necessario un atto vincolante dovrà preferirsi una raccomandazione.
- Qualora sia possibile, il raggiungimento di un determinato obiettivo di interesse dell'UE può anche prescindere dall'emanazione di un atto normativo, limitandosi l'UE a incentivare azioni degli Stati membri, o a promuovere il funzionamento del principio del mutuo riconoscimento delle legislazioni nazionali.

- I progetti di atti legislativi devono tenere conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini, siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

b) Principio di sussidiarietà

Art. 5 , par. 3, TUE

“In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo”.

***Il controllo dei Parlamenti nazionali sulla
conformità al principio di sussidiarietà***

(Protocollo n. 2 sul principio di proporzionalità e di sussidiarietà)

- I **progetti di atti legislativi** sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
- Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.
- Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.

- Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.
- Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

- Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura. Se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Il controllo giudiziario sul rispetto del principio di sussidiarietà

- La Corte di giustizia dell'UE è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'art. 263 TFUE da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.
- In conformità alle modalità previste dallo stesso art. 263 TFUE, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il TFUE richiede la sua consultazione.

c) Principio di leale cooperazione

Art. 4, par. 3, TUE

“In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione”.

Le forme di integrazione differenziata nell'UE

- 1) Spazio di libertà, sicurezza e giustizia**
- 2) Zona euro**
- 3) Le cooperazioni rafforzate**


1) Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Titolo V TFUE)

- Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione
- Cooperazione giudiziaria in materia civile
- Cooperazione giudiziaria in materia penale
- Cooperazione di polizia

Spazio Schengen

- **Obiettivi:** Abolizione dei controlli alle frontiere interne; Controlli su base di procedure identiche alle frontiere esterne
- **Membri dello spazio Schengen:** tutti gli Stati membri dell'UE una volta rispettati i criteri di partecipazione alla cooperazione
- **Posizioni particolari:** posizione dell'Irlanda e del Regno Unito (Protocollo n. 21) e posizione della Danimarca (Protocollo n. 22)
- **Posizione degli Stati che aspirano all'adesione all'UE:** l'art. 7 del Protocollo n. 19 afferma: “Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'*acquis* di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un *acquis* che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione”.

(Partecipazione di Stati non membri dell'UE: Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein)




- **Protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda e del Regno Unito:** il Regno Unito e l'Irlanda prendono parte all'adozione e applicazione di strumenti specifici solo a seguito di una decisione di partecipare (“opt-in”)
- **Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca:** la Danimarca non partecipa all'adozione di misure concernenti lo “spazio” (“opt-out”)

2) La zona euro

La diffusione dell'*euro*

- **Membri dell'Eurozona:** 18 Stati membri
- **Stati membri con deroga:** in attesa di aderire all'Eurozona
- **Stati membri con *status speciale*:** Regno Unito e Danimarca, questi Stati hanno deciso di non aderire all'euro; tuttavia, la Danimarca è membro dell'Accordo di cambio europeo II
- **Stati che adottano l'euro in seguito ad accordi monetari con l'UE:** Città del Vaticano; San Marino; Principato di Monaco; Andorra
- **Territori sotto sovranità di uno Stato membro ma non parte dell'UE che adottano l'euro in seguito ad un accordo monetario concluso dallo Stato membro e con l'Unione europea:** Saint-Barthélemy

(Stati non membri che adottano unilateralmente l'euro: Montenegro; Kosovo)



3) Le cooperazioni rafforzate (art. 20 TUE e artt. 326, 327 e 328 TFUE)

Condizioni per la costituzione di una cooperazione rafforzata:

- Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata **nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione** possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati
- Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri.
- La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è **adottata dal Consiglio in ultima istanza**, qualora esso stabilisca che **gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme**, e a condizione che vi partecipino **almeno nove Stati membri**.

Limiti nel funzionamento della cooperazione rafforzata:

- Le cooperazioni rafforzate **rispettano i trattati e il diritto dell'Unione.**
- Esse **non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale.**
- **Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.**
- Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Funzionamento della cooperazione rafforzata:

- Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.
- Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un *acquis* che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.
- Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti

Cooperazioni rafforzate autorizzate dal Consiglio

- 2010/405/UE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale
- 2011/167/UE: Decisione del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria
- 2013/52/UE: Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2013 , che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie

Le cooperazioni rafforzate autorizzate direttamente dai Trattati

- Protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea (art. 5)
- Art. 82, par. 3, TFUE: riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale
- Art. 83, par. 3, TFUE: definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale e ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale
- Art. 86, par. 1, TFUE: istituzione della Procura europea per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
- Art. 87, par. 3, TFUE: misure in materia di cooperazione operativa tra le autorità di polizia

Le cooperazioni tra Stati membri al di fuori del quadro giuridico dell'UE

- Trattato relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (c.d. Trattato di Prüm) del 2005
- Trattato sulla stabilità, la cooperazione e la *governance* dell'Unione economica e monetaria del 2012 (*rinvio*)
- Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti